

----- STATUTO -----

- "ASSOCIAZIONE CULTURALE PANORMUS - ENTE DEL TERZO SETTORE"

----- in sigla "ASSOCIAZIONE PANORMUS - ETS" -----

Art. 1. Costituzione, sede e durata -----

È costituito, con sede legale nel Comune di Nicosia, via Calvario n.8, un Ente del Terzo Settore, in forma di Associazione disciplinata dal Codice Civile, nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., di seguito il "Codice", avente la denominazione: "Associazione Culturale Panormus - Ente del Terzo Settore", in breve denominabile anche come "Associazione Panormus - ETS". -----

È obbligatorio, ai sensi di legge, l'uso della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. -----

Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune è deliberato del Consiglio Direttivo e non costituisce variazione statutaria. -----

L'Associazione potrà istituire sedi distaccate in tutto il territorio della Regione Siciliana. -----

La durata dell'Associazione è illimitata. -----

Art. 2. Oggetto e scopo -----

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale. -----

L'Associazione è apolitica, apartitica e di ispirazione cristiana. -----

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via principale le seguenti attività di interesse generale: ---

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa nei settori del terziario, sociale, industriale, agricolo, artigianato e dei servizi; -----

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; -----

- formazione universitaria e post-universitaria. -----

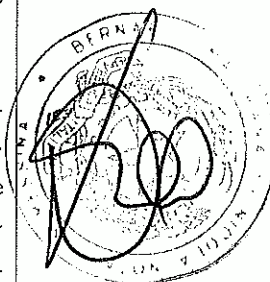
In particolare l'associazione si prefigge l'elevazione morale, sociale ed economica dei lavoratori e dei giovani disoccupati, mediante l'attivazione di Servizi Al Lavoro (SAL) e all'impresa, nonché lo sviluppo ed il miglioramento della loro preparazione culturale e professionale, per favorire il loro inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro. -----

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Ente si prefigge inoltre di svolgere, a titolo esemplificativo e non esausti-



NOTAIO
dottor

Bernardo Maiorana



(copia conforme all'originale)

vo, le seguenti attività: -----

- a) istituire centri e scuole di formazione, anche a distanza e on line, di orientamento, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento e riconversione professionale, sia per disoccupati che per lavoratori, denominati "Sedi Formative"; -----
- b) promuovere e svolgere corsi per minori per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione professionale, secondo la normativa vigente in materia; -----
- c) promuovere e svolgere attività di formazione continua e permanente destinata ai lavoratori ed alle fasce deboli della società; -----
- d) promuovere e svolgere attività di formazione continua nel campo della sanità, nello specifico dell'educazione/formazione anche per lo svolgimento del corso di O.S.S. (operatore socio-sanitario); -----
- e) promuovere e svolgere attività di formazione nel settore della mediazione e conciliazione, di cui al Dlgs n.28 del 4 marzo 2010; -----
- f) promuovere e svolgere attività di formazione professionale destinata a soggetti minori in obbligo scolastico-formativo; -
- g) promuovere e svolgere attività di istruzione superiore, universitaria e post universitaria; -----
- h) promuovere e svolgere attività di orientamento professionale e scolastico, nonché ricerca attiva del lavoro, selezione del personale anche con l'utilizzo delle Agenzie di Lavoro (APL) o altrimenti denominate e/o attività di raccordo scuola lavoro, destinata sia agli utenti interni che agli esterni, oltre che interfacciarsi con i bisogni formativi delle imprese; -----
- i) promuovere iniziative per lo studio del mercato del lavoro e delle attitudini psicotecniche (bilancio delle competenze) degli utenti per accompagnare il loro orientamento professionale in relazione alle esigenze dello sviluppo economico del Paese ed alla richiesta di lavoratori all'estero; -----
- l) promuovere e gestire scambi di lavoratori con paesi della U.E. ed anche extra U.E. per scopi di studio e di formazione;
- m) promuovere ed effettuare iniziative editoriali e la pubblicazione di periodici, opuscoli, dispense; promuovere l'elargizione di sussidi didattici e la costituzione di biblioteche a carattere divulgativo; -----
- n) promuovere e svolgere attività di assistenza sociale, sanitaria e scientifica, con la costituzione di appositi "Centri di Assistenza Sociale". -----

L'associazione si propone altresì di svolgere le seguenti ulteriori attività di interesse generale: -----

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa; -----
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i

popoli, della non violenza e della difesa non armata. -----

Art. 3. Associati, sostenitori e beneficiari dell'associazione

Il numero degli associati è illimitato. L'adesione è libera, senza distinzioni di sesso, età, religione, residenza. Possono diventare associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche ed enti che condividano le finalità dell'Associazione. - Gli associati dell'associazione si distinguono nelle seguenti categorie: -----

- Ordinari -----

- Benemeriti -----

Gli associati ordinari sono coloro che ne fanno richiesta e la cui ammissione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo e sono obbligati al versamento della quota sociale annuale come stabilita dal Consiglio Direttivo. -----

Gli associati benemeriti sono proposti dal Consiglio Direttivo che li ritenga meritevoli di particolare riconoscimento e la loro ammissione sarà deliberata dall'Assemblea. Essi sono coloro che, a giudizio del Consiglio Direttivo, hanno proposto e svolto iniziative pregevoli volte a perseguire il raggiungimento degli scopi dell'Associazione oppure coloro che hanno aiutato l'Associazione con donazioni, lasciti o qualunque altra forma di supporto economico qualunque sia l'ammontare dell'erogazione. -----

Gli associati sono tenuti al versamento annuale della quota associativa, secondo gli importi e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. La quota associativa ha durata pari ad un anno solare. -----

Ogni associato maggiorenne ha diritto di elettorato attivo e passivo. -----

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'adesione all'associazione ha carattere volontario. -----

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata al versamento della quota associativa ed alla presentazione di una domanda scritta con la quale il richiedente attesti il possesso dei requisiti. Il consiglio delibera in ordine all'ammissione del socio entro trenta giorni. -----

Sarà espulso dall'Associazione, per deliberazione del Consiglio Direttivo, l'associato del quale risultasse: -----

a) che ha usato qualsiasi mezzo illecito per carpire dall'Associazione aiuti e/o agevolazioni; -----

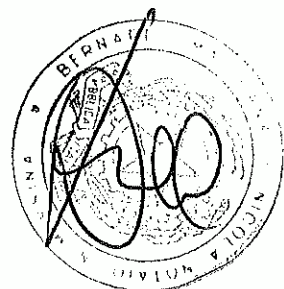
b) che ha recato volontariamente danni all'Associazione; ---

c) che abitualmente, con deliberato proposito, non osserva lo statuto e le delibere regolarmente adottate; -----

d) che, incaricato di custodire od amministrare i fondi sociali, ne altera la destinazione o in qualsiasi modo ne abusa;

e) morosità nella corresponsione delle quote sociali protratta per oltre un anno; -----

f) condanna penale, passata in giudicato, per reati infamanti. -----



Sarà sospeso dall'Associazione per deliberazione del Consiglio Direttivo l'associato che riporti condanna penale con sentenza di primo grado. -----

E' comunque in facoltà del Consiglio Direttivo rifiutare l'adesione o espellere l'associato per comprovato comportamento lesivo della morale. -----

L'associato rinuncia espressamente a qualsivoglia pretesa patrimoniale anche dopo rescissione, sospensione o espulsione. - Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di associato. -----

Gli associati avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture senza modificarne la naturale destinazione. -----

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. E espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. -----

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del primo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso. Costituisce volontà di recesso altresì il mancato pagamento della quota associativa per una intera annualità. -----

Art. 4. Patrimonio ed entrate dell'Associazione -----

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: -----

- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o trasferimenti con qualunque modalità effettuati divengano di proprietà dell'Associazione; -----
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; -----
- dalle quote associative versate in sede di costituzione. ---

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. -----

Le entrate dell'Associazione sono costituite: -----

- dall'introito delle quote sociali; -----
- dai redditi derivanti dal patrimonio; -----
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti degli Associati o di terzi; -----
- dai proventi ottenuti da gestioni e iniziative effettuate

ai sensi di legge e del presente statuto, nonché dalle attività esercitate ai sensi di legge e del presente statuto; ----

- da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti di Credito e da Enti in genere. -----

Il fondo di dotazione dell'Associazione è costituito dall'importo di € 15.000,00 (quindicimila/00) da considerarsi patrimonio indisponibile per l'attribuzione della personalità giuridica ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del D.Lgs 117/2017. -----

Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione. -----

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale. --

Art. 5. Organi dell'Associazione -----

Sono organi dell'associazione: -----

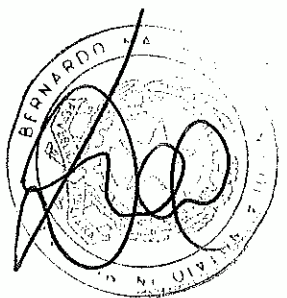
- l'Assemblea degli Associati; -----
- il Consiglio Direttivo; -----
- il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario; -----
- l'Organo di controllo e l'Organo di revisione, anche monocratici se obbligatorio per legge. -----

I compensi agli organi dell'associazione e i rimborsi delle spese da questi sostenute non possono superare quanto eventualmente previsto dalle norme vigenti; è vietata la corresponsione al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo, all'Organo di controllo e all'Organo di revisione di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; ai medesimi limiti sono sottoposte le indennità per specifici incarichi o funzioni attribuiti a membri del Consiglio Direttivo in alternativa alla externalizzazione a soggetti terzi. Le indennità e compensi per incarichi o funzione sono deliberate dal Consiglio Direttivo. -----

Gli organi dell'associazione, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti. -----

Art.6. Assemblea -----

L'Assemblea Generale degli associati è il massimo organo dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea



coloro che rivestono la qualifica di associato iscritto e non scaduto il giorno in cui si tiene l'Assemblea. -----

Gli associati potranno delegare la loro partecipazione all'Assemblea ad un altro associato. Nessun partecipante all'Assemblea potrà essere portatore di più di due deleghe. ----

L'Assemblea viene convocata, in via ordinaria, almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno in corso, ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati. -----

L'Assemblea è convocata almeno sette giorni prima della data fissata per la prima convocazione della stessa. Nei casi di urgenza è consentita una comunicazione inviata con le modalità di cui sotto con tre giorni di preavviso. -----

La convocazione viene inviata a tutti gli associati all'indirizzo di posta elettronica fornito dagli stessi all'atto dell'adesione all'Associazione o successivamente comunicato, oppure con ogni altro mezzo tecnologico disponibile all'atto della convocazione che dia, a giudizio del Consiglio Direttivo, garanzia di raggiungimento degli aventi diritto ed inoltre è pubblicata sul sito internet dell'associazione; per gli associati che dichiarano di non possedere indirizzo di posta elettronica la convocazione avverrà con lettera raccomandata.

Il Consiglio Direttivo indica nella convocazione il luogo e la data di svolgimento in prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea. L'intervento in Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto può essere esercitata in via elettronica purchè sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota. -----

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri. -----

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti alla totalità degli iscritti all'Associazione. -----

L'Assemblea in seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei soci intervenuti. -----

Ad ogni socio spetta in Assemblea un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. Le eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei soci, appositamente convocata almeno trenta giorni prima, e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, occorre il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei votanti. -----

Il metodo di votazione sarà stabilito di volta in volta dall'Assemblea. Il verbale dell'Assemblea Generale è tenuto dal Segretario. -----

E' compito dell'Assemblea generale degli Associati: -----

- a) analizzare i problemi del settore, indicare gli obiettivi dell'azione associativa e fornire le direttive generali di attuazione; -----
- b) deliberare sulla relazione annuale svolta dal Presidente concernente l'attività dell'Associazione; -----
- c) discutere e deliberare in merito al conto consuntivo dell'anno precedente e al bilancio preventivo dell'anno in corso; -----
- d) nominare e/o revocare i membri degli organi Collegiali, o monocratici, dell'Associazione previsti dall'art. 5; -----
- e) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto; ----
- f) deliberare su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo alla sua approvazione; -----
- g) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio; -----
- h) deliberare su eventuali regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo e ritenuti utili per il miglior funzionamento dell'associazione e il raggiungimento delle sue finalità; ----
- i) deliberare su altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dal presente Statuto, alla sua competenza. -----

Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto. -----

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario; il segretario dovrà coadiuvare il presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta. Il verbale della seduta è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea. -

Art.7. Consiglio direttivo -----

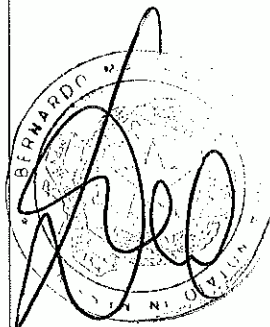
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri, compresi il Presidente, il vice presidente, e il segretario. -----

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i membri scaduti possono essere rieletti. -----

In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, di uno dei membri del Consiglio Direttivo, verranno indette nuove elezioni per ripristinare il numero dei Consiglieri. -----

Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. -----

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o la metà dei Consiglieri lo ritenga necessario, con unica convocazione. E' regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei consiglieri, previa convocazione comunicata, anche con mezzi informatici, a ciascun consigliere almeno



cinque giorni prima della riunione (salvi i casi di straordinaria urgenza, che dovranno essere fatti risultare dal verbale), in cui la convocazione potrà avvenire con sole 48 (quarantottore) di preavviso. -----

Il Consiglio delibera, con voto palese, a maggioranza dei voti dei presenti. Il Verbale delle sedute del Consiglio è tenuto dal Segretario. -----

Sono funzioni del Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo: -----

a) proporre, nell'ambito delle direttive dell'Assemblea, l'azione a breve termine, dell'Associazione e i piani per l'azione a medio e lungo termine; -----

b) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea: -----

c) compilare i bilanci, dai quali devono risultare chiaramente le quote associative, i contributi, i lasciti ricevuti e quant'altro necessario a soddisfare la trasparenza; -----

d) proporre l'assunzione di dipendenti della, società, fissandone emolumenti e condizioni; -----

e) provvedere all'amministrazione dell'Associazione ed al funzionamento della stessa ed esercitare tutti gli atti che non siano devoluti all'Assemblea; -----

f) rilasciare procure speciali e generali nei limiti di legge; -----

g) nominare rappresentanti, delegati e collaboratori; -----

h) coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni; -----

i) Deliberare sui rimborsi spese da assegnare ai componenti degli Organi sociali o ai soci per incarichi particolari. ----

Art.8. Presidente -----

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. -----

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. -----

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Viene coadiuvato dal Vice presidente. Nel caso di assenza o per impedimenti del Presidente e del Vicepresidente, subentrerà in carica il Consigliere più anziano per età. -----

Il Presidente eserciterà, senza bisogno dell'autorizzazione del Consiglio Direttivo, i poteri di ordinaria e straordinaria

ria amministrazione avvalendosi di quanto è consentito dallo Statuto e dai termini di Legge per l'amministrazione dell'Associazione. Per tutti gli altri atti di straordinaria amministrazione è necessaria preventiva delibera del Consiglio Direttivo. -----

Art.9. Segretario -----

Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo. Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del libro degli Associati dell'associazione. L'incarico è svolto a titolo volontario e gratuito. Dura in carica tre anni e può essere rieletto. -----

Art.10. Il Segretario cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, partecipa alla preparazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, predispone la relazione finanziaria sullo stesso e sottopone tutto al Consiglio Direttivo. L'incarico è svolto a titolo volontario e gratuito. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 11. Organo di controllo e Organo di revisione. -----

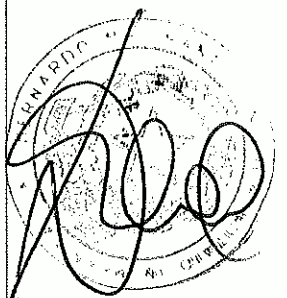
L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice o facoltativamente su delibera dell'Assemblea. -----

Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. -----

Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del Codice, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia. -----

I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina. -----

La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo. L'Organo di controllo e l'Organo di revisione relazionano al Consiglio Direttivo e all'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio. -----



I compensi per l'organo di controllo e l'organo di revisione sono deliberati dall'Assemblea. -----

Art. 12. Bilancio consuntivo e preventivo -----

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. -----

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. -----

I bilanci sono redatti nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 13 del Codice e rispettando gli schemi e la modulistica introdotta dal D.M. n° 39 del 05/03/2020 e s.m.i., nonché nel caso previsto dall'art. 14 del Codice in base alle linee guida del 04/07/2019 emanate dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (bilancio sociale). -----

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice. -----

I bilanci saranno resi pubblici in conformità di quanto previsto dall'art. 13 del Codice. -----

Art.13. Avanzi di gestione -----

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse. -----

Vi è divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. -----

Art.14. Libri dell'associazione -----

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo (se nominato), dell'Organo di revisione (se nominato) nonché il libro dei soci dell'Associazione. -----

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Codice, nel rispetto e con le modalità previste da apposita delibera del Consiglio Direttivo o dai Regolamenti adottati dall'Ente. -----

Art. 15. Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio -----

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso da un'apposita Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali Liquidatori. -----

In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad

altri enti del Terzo settore. -----

Art. 16. Volontariato e lavoro nell'Associazione -----

L'Associazione si avvale dell'attività di volontari nei modi e termini previsti dal Codice ed in particolare dall'art. 17 dello stesso D.Lgs. 117/2017. -----

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto delle disposizioni di legge, alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dall'art. 17 del Codice. Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita dell'Ente sono fissate nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ed in particolare dall'art. 8 del Codice. -----

Art. 17. Norma di chiusura -----

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, sono applicabili le disposizioni di cui al D. Lgs. n° 117/2017 e s.m.i. e, per quanto non previsto o ove incompatibili, le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione. -----

(FIRMATO) -----

Enzo Stefano Testagrossa -----

----- **BERNARDO MAIORANA**

----- (impronta sigillo)

